

ALLEGATO 1.

ARTICOLI 2, 6 E 8 DELL'ALLEGATO A ALLA D.G.R. N. 15/3993 DEL 11/06/2012
MODIFICATI AI SENSI DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE

Art. 2

Requisiti delle manifestazioni fieristiche internazionali

1. Con provvedimento del dirigente competente la qualifica internazionale viene riconosciuta o confermata, anche previo sopralluogo, quando, nelle ultime due edizioni, si sia registrata almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) In caso di auto rilevazione del dato, o di certificazione effettuata da un organismo non riconosciuto da Accredia o da organismo europeo equivalente, relativo agli espositori e visitatori è riconosciuta la qualifica "internazionale" alla manifestazione fieristica quando si registri una partecipazione di almeno il 15% del numero totale degli espositori diretti ed indiretti provenienti dall'estero ovvero almeno l'8% del numero complessivo delle visite o dei visitatori generici ovvero professionali provenienti dall'estero.
 - b) In caso di certificazione del dato relativo agli espositori e visitatori mediante organismi di certificazione riconosciuti da Accredia per l'applicazione della norma ISO 25369-2008 è riconosciuta la qualifica "internazionale" alla manifestazione fieristica quando si registri una partecipazione di almeno il 10% del numero totale degli espositori, diretti ed indiretti, provenienti dall'estero, ovvero di almeno il 5% del numero complessivo delle visite o dei visitatori generici ovvero professionali provenienti dall'estero.
2. La qualifica internazionale può essere riconosciuta sin dalla prima edizione alle manifestazioni di nuova istituzione, realizzate nei quartieri fieristici o in altri luoghi aventi i requisiti previsti, quando si accerti, in base alla documentazione presentata, che l'iniziativa prevede il soddisfacimento della condizione di cui al comma 1, ovvero che derivi da altra manifestazione già qualificata.
3. Non è consentita la presenza di commercianti su area pubblica.
4. La qualifica internazionale non viene più confermata quando, per due edizioni consecutive, la manifestazione non possieda più i requisiti prescritti.
5. La certificazione dei dati delle manifestazioni fieristiche rappresenta una modalità attivabile su base volontaria da parte degli organizzatori delle stesse secondo le modalità e le procedure previste nel paragrafo 3. dell'Intesa del 6/02/2014.

Art. 6

Procedure per il riconoscimento delle qualifiche alle manifestazioni fieristiche

1. La domanda di riconoscimento o di conferma della qualifica internazionale, nazionale, regionale e locale alle manifestazioni fieristiche deve essere presentata, esclusivamente dal legale rappresentante del soggetto organizzatore, all'autorità competente di cui all'art. 4 della L.R. n. 31 del 28 novembre 2008 entro e non oltre il 31 marzo dell'anno precedente la data di svolgimento della manifestazione, per la qualifica internazionale e nazionale, ed entro il 31 maggio per la qualifica regionale e locale.
2. La domanda per il riconoscimento o la conferma della qualifica internazionale, nazionale e regionale deve essere redatta secondo gli schemi predisposti dagli uffici regionali competenti, e corredata da:
 - a) regolamento ufficiale della manifestazione, da allegarsi anche successivamente;
 - b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti prescritti per il riconoscimento della qualifica, di cui agli artt. 2, 3, 4;

- c) dichiarazione attestante l'applicazione, nello svolgimento della manifestazione fieristica, di tutte le normative igienico-sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro previste dalle leggi vigenti;
 - d) dichiarazione/autocertificazione comprovante la disponibilità della sede;
 - e) nota illustrativa dell'iniziativa e/o delle sue precedenti edizioni;
 - f) provvedimento di attribuzione della qualifica al quartiere fieristico adottato dal Comune sede della manifestazione;
 - g) citazione degli estremi dell'atto costitutivo e dell'eventuale statuto dell'Ente promotore, nel caso in cui tale documentazione sia già in possesso dell'Amministrazione regionale; per le manifestazioni di nuova istituzione tale documentazione deve essere prodotta integralmente;
 - h) copia documento di identità del richiedente;
 - i) bilancio consuntivo dell'ultima edizione.
3. La domanda per il riconoscimento o la conferma della qualifica internazionale e/o nazionale deve essere inoltre corredata da:
- a) catalogo ufficiale della precedente edizione della manifestazione e di quella in programma, da allegarsi anche successivamente e/o reperibile sul sito internet;
 - b) scheda rilevazione dati dell'ultima edizione della manifestazione;
 - c) dichiarazione attestante l'avvenuta verifica del bilancio annuale da parte di una Società di revisori contabili iscritta nell'apposito albo della CONSOB o di equivalente organo di Paesi dell'Unione Europea o extra comunitari, per i soggetti per i quali sussista tale adempimento secondo le norme civilistiche.
4. La qualifica internazionale, nazionale e regionale viene attribuita con provvedimento del dirigente regionale competente; qualora il dirigente, in sede di istruttoria della documentazione, riscontri che la manifestazione non possiede i requisiti previsti per il riconoscimento o la conferma della qualifica richiesta, determina la qualifica spettante ovvero trasmette gli atti al comune competente.

Art. 8

Requisiti minimi dei quartieri fieristici e degli spazi espositivi non permanenti

1. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di quartiere fieristico internazionale da parte del Comune sede della manifestazione, la sede espositiva deve avere i seguenti requisiti minimi:
- a) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
 - b) disponibilità di parcheggi esterni;
 - c) sicurezza degli impianti (dotazione di impianti e di servizio antincendio; criteri per il materiale di allestimento; unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza; servizio di vigilanza; impianti termici, aerazione, illuminazione);
 - d) sale convegni;
 - e) prenotazione viaggi ed alberghi;
 - f) servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;
 - g) servizi bancari;
 - h) servizi di ristoro;
 - i) servizio stampa;
 - j) pronto soccorso;
 - k) ordine pubblico;
 - l) spedizioniere;

- m) centro affari (servizio informazioni in generale; centro accogliamento operatori e delegazioni; servizio informazioni import-export, assistenza operatori esteri; interpretariato; contatti commerciali; domande e offerte);
 - n) servizio informazioni (elenco espositori per: settore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali; stampa personal card);
 - o) statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche;
 - p) sistemi informatizzati.
2. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di quartiere fieristico nazionale da parte del Comune competente, la sede espositiva, deve avere i seguenti requisiti minimi:
- a) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento della sede espositiva;
 - b) disponibilità di parcheggi esterni;
 - c) sicurezza degli impianti (dotazione di impianti e di servizio antincendio, criteri per il materiale di allestimento, unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza, servizio di vigilanza, impianti termici, aerazione, illuminazione);
 - d) sale convegni;
 - e) servizi bancari;
 - f) servizi di ristoro;
 - g) servizi di sicurezza;
 - h) servizio informazioni (elenco espositori per settore merceologico, interesse commerciale e provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali, stampa, personal card);
 - i) pronto soccorso;
 - j) servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici.
3. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di quartiere fieristico regionale da parte del Comune competente per territorio, la sede espositiva deve avere i seguenti requisiti minimi:
- a) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento della sede espositiva;
 - b) disponibilità di parcheggi esterni;
 - c) sicurezza degli impianti (dotazione di impianti e di servizio antincendio, criteri per il materiale di allestimento, unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza, servizio di vigilanza, impianti termici, aerazione, illuminazione);
 - d) sale convegni;
 - e) servizi bancari;
 - f) servizi di ristoro;
 - g) servizi di sicurezza;
 - h) servizio informazioni (elenco espositori per settore merceologico, interesse commerciale e provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali, stampa, personal card);
 - i) pronto soccorso.
4. Nel caso di manifestazioni fieristiche collocate in spazi espositivi non permanenti, i suddetti servizi possono essere resi disponibili nelle immediate vicinanze.